

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

### **CASSA RURALE DI FIEMME** **Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa**

Sede legale: Tesero - 38038 - P.zza C.Battisti,4 - (TN)  
Indirizzo e-mail: info@cr-fiemme.net  
Home-page: www.cr-fiemme.net  
Codice ABI: 08184  
Partita IVA: 00104040225

Registro Imprese della CCIAA di Trento n.: 1224  
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n.: 2716.9.0  
Iscritta all'Albo Nazionale Enti Cooperativi n.: A157617  
Capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato: 12.227  
Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato: 68.557.505

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

#### **Solo in caso di offerta fuori sede:**

Cognome e nome del proponente: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

## CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. (Qualora la banca intenda applicare la CMS o altre forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti) E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:

$$ISC = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento

Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi	Per un affidamento di: € 1.500,00	Per un affidamento di: €500.000,00
	T.A.E.G: 10,0049%	T.A.E.G: 8,7066%

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto **è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

<b>TASSI</b>	
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	entro fido: EURIBOR 3 MESI 365 10/100 (Attualmente pari a: 1,6%) + 7 punti perc. Minimo: 7,00% Valore effettivo attualmente pari a: 8,6% Capitalizzazione: Trimestrale
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	entro fido: EURIBOR 3 MESI 365 10/100 (Attualmente pari a: 1,6%) + 12 punti perc. Minimo: 12,00% Valore effettivo attualmente pari a: 13,6% Capitalizzazione: Trimestrale
Commissione di massimo scoperto	0% NR GIORNI PER APPLICAZIONE: 30 Trimestrali
Commissione per la messa a disposizione dei fondi	fino a € 10.000,00: 1% fino a € 25.000,00: 0,9% Minimo: € 100,00 fino a € 50.000,00: 0,8% Minimo: € 225,00

fino a €	100.000,00: 0,6%	Minimo: €	400,00
fino a €	200.000,00: 0,4%	Minimo: €	600,00
fino a €	500.000,00: 0,2%	Minimo: €	800,00
oltre:	0,1%	Minimo: €	1.000,00

**CAPITALIZZAZIONE**

Periodicità	TRIMESTRALE
-------------	-------------

**SPESE**

**Spese per la stipula del contratto**

Spese collegate all'erogazione del credito	€	0,00
Imposte e tasse presenti e future	Nella misura effettivamente sostenuta	
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche	Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale	

**Spese per la gestione del rapporto**

Invio comunicazioni periodiche	POSTA: €	0,00
	CASELLARIO POSTALE INTERNO: €	0,00
	NON INVIATA: €	0,00
	CHIOSCO MULTIMEDIALE: €	0,00
Altre comunicazioni	CASELLARIO ELETTRONICO: €	0,00
	POSTA: €	0,00
	CASELLARIO POSTALE INTERNO: €	0,00
	NON INVIATA: €	0,00
	CHIOSCO MULTIMEDIALE: €	0,00
	CASELLARIO ELETTRONICO: €	0,00
Spese collegate al rinnovo del credito	€	0,00

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.cr-fiemme.net](http://www.cr-fiemme.net).

**RECESSO E RECLAMI**

**Recesso dal contratto**

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.  
Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il

Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

n°15 giorni ricevimento della richiesta del client e

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca piazza C.Battisti, n. 4 – 38038 – Tesero (Tn) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- Conciliatore Bancario Finanziario. *Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)*

### **LEGENDA**

<i>Euribor (Euro Interbank Offered Rate)</i>	<i>tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento</i>
<i>Spread</i>	<i>Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.</i>
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione di massimo scoperto	Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore verificatosi nel corso del trimestre solare, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni. (art. 2 bis del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009).
Commissione per la messa a disposizione delle somme (o Commissione sull'accordato)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto.
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge

	sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
--	--